



COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISSONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zufferli Mariano	Sindaco	Presente
Pinatto Cesare	Consigliere	Presente
Chiabudini Elena	Consigliere	Presente
Snidaro Gessica	Consigliere	Presente
Barbiani Daniele	Consigliere	Presente
Crisetig Cathy	Consigliere	Presente
Massera Aurelio	Consigliere	Presente
Pollano Claudia	Consigliere	Presente
Sturam Nicola	Consigliere	Presente
Ciccone Nino	Consigliere	Presente
Cernoia Stefano	Consigliere	Presente
De Toni Michele	Consigliere	Presente
Sittaro Mattia	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Coiz dott. Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zufferli Mariano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

L'Assessore Snidaro Gessica illustra la proposta di deliberazione come da intervento allegato. Il Consigliere Comunale Ciccone Nino evidenzia come i terreni agricoli non coltivati, abbandonati, godano dell'esenzione dell'IMU. Per tale motivo esprime voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastrati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29.06.2020;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 L. n. 160/2019:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- comma 749, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirli fino all'azzeramento e che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 che stabilisce che l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992, si applica ai terreni agricoli compresi quelli incolti, nei comuni classificati totalmente montani di cui all' "Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) a decorrere dall'anno 2014;

PRESO ATTO che nell'elenco Istat di cui sopra il Comune di San Pietro al Natisone è definito "T": "Totalmente Montano", pertanto tutti i terreni agricoli compresi quelli incolti situati in questo Comune continuano a godere dell'esenzione IMU;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirli fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e che tale prospetto di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto;

EVIDENZIATO che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 che a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO di mantenere invariata la pressione fiscale graduando le aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'anno 2021 in modo tale che garantisca lo stesso gettito atteso del 2019 e 2020;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
BASE	MASSIMA	MINIMA	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2021 e che la conseguente articolazione delle aliquote sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1 A/8 e A/9	0,40% (con detrazione euro 200,00)	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
Fabbricati rurali strumentali	Esenti	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
"beni merce" (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice)	Esenti	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni-merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
terreni agricoli (compresi quelli incolti)	Esenti	Esenti circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993.
Fabbricati gruppo "D"	0,76%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
altri immobili	0,76%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio

CONFERMARE per l'anno 2021 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio del Comune di San Pietro al Natisone (valori espressi in Euro per mq.):

LOCALITA' di Ubicazione dell'Area Edificabile	Zone "B" - "O"	Zone "C" Da lottizzare	Zone "C" Con PRPC approvato	Zone "C" Con tutte le opere di urbaniz. eseguite
SAN PIETRO AL NATISONE (CAPOLUOGO)	30,00	21,00	25,00	30,00
AZZIDA – VERNASSO - PONTE SAN QUIRINO	25,00	16,00	20,00	25,00

CLENIA - CORREDA - TARPEZZO - COCEVARO - CEDRON - TIGLIO - PONTEACCO - BIARZO - SORZENTO - BECIS – OCULIS	20,00	13,00	16,00	20,00
MEZZANA - PODAR - COSTA - VERNASSINO - PUOIE - SOTTOVERNASSINO – ALTOVIZZA	10,00	8,00	9,00	10,00
ZONA INDUSTRIALE	10,00			

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 in approvazione nella seduta odierna;

Visto l'art.1 comma n.169 della Legge 27.12.2006 n.296 (finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria;

A seguito di votazione espressa per alzata di mano che dà i seguenti risultati:

Presenti e votanti n. 13

- Favorevoli n. 9

- Contrari n. 4 (Ciccione Nino, Cernoia Stefano, Sittaro Mattia, De Toni Michele)

D E L I B E R A

1. DI dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2021;
3. DI prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
4. DI applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1 A/8 e A/9	0,40% (con detrazione euro 200,00)	Mantenimento dell' aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
Fabbricati rurali strumentali	Esenti	Mantenimento dell' aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
"beni merce" (fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall' impresa costruttrice)	Esenti	fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita ("beni-merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
terreni agricoli (compresi quelli incolti)	Esenti	Esenti circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993.
Fabbricati gruppo "D "	0,76%	Mantenimento dell' aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
Altri immobili	0,76%	Mantenimento dell' aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di

		bilancio
--	--	----------

5. DI confermare per l'anno 2021 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio del Comune di San Pietro al Natisone (valori espressi in Euro per mq.):

LOCALITA' di Ubicazione dell'Area Edificabile	Zone "B" - "O"	Zone "C" Da lottizzare	Zone "C" Con PRPC approvato	Zone "C" Con tutte le opere di urbaniz. eseguite
SAN PIETRO AL NATISONE (CAPOLUOGO)	30,00	21,00	25,00	30,00
AZZIDA – VERNASSO - PONTE SAN QUIRINO	25,00	16,00	20,00	25,00
CLENIA - CORREDA - TARPEZZO - COCEVARO - CEDRON - TIGLIO - PONTEACCO - BIARZO - SORZENTO - BECIS – OCULIS	20,00	13,00	16,00	20,00
MEZZANA - PODAR - COSTA - VERNASSINO - PUOIE - SOTTOVERNASSINO – ALTOVIZZA	10,00	8,00	9,00	10,00
ZONA INDUSTRIALE	10,00			

6. DI dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione, che dà i seguenti risultati:

Presenti e votanti n. 13

- Favorevoli n. 9

- Contrari n. 4 (Ciccione Nino, Cernoia Stefano, Sittaro Mattia, De Toni Michele)

DELIBERA

dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, co.19, della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

I sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art.49 –1° comma- D.Lgs.18.08.2000 n.267, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Nicola Sabatini

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Roberto Filipig

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Zufferli Mariano

Il Segretario
F.to Coiz dott. Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 06/03/2021 al 21/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Pietro al Natisone, li 06/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberto Filipig

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 06/03/2021

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
f.to Roberto Filipig

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06/03/2021

Il Responsabile del Procedimento
f.to Roberto Filipig